

Civile Ord. Sez. 2 Num. 10759 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 17/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 15842-2015 proposto da:

LORENZI CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato MICHELA DAMADEI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO ROSA giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

LORENZI LUCA, LORENZI PATRIZIA, CONCI RINA, LORENZI LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 10 (TEL 06.87780895 FAX 1782730020), presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO DE FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA RADICE in virtù di procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

52
536/12

avverso la sentenza n. 131/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente;

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione dell'8 giugno 2011 Conci Rina, Lorenzi Luca, Lorenzi Lucia e Lorenzi Patrizia convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento Lorenzi Cristina, rispettivamente, figlia della prima e sorella degli altri attori, deducendo che erano sorti contrasti in merito alla divisione dei beni caduti nella successione legittima di Lorenzi Giordano, marito della Conci e genitore delle altre parti, in quanto la convenuta non voleva tenere conto dell'esistenza del diritto di abitazione della madre sulla casa familiare, rifiutando altresì che si tenesse conto della donazione indiretta ricevuta dal padre e consistente nella quota del 50% dell'immobile sito in Pergine, a lei cointestato, ma in realtà acquistata con denaro fornito dal padre.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale con la sentenza n. 151 del 23 gennaio 2014, dichiarava che l'acquisto da parte della convenuta dell'immobile sito in Pergine era una donazione indiretta e procedeva allo scioglimento della comunione assegnando congiuntamente i beni immobili agli attori, previo versamento di un conguaglio pari ad € 56.157,85.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale la convenuta ed appello incidentale gli attori, e la Corte d'Appello di Trento con la sentenza n. 131 del 10 aprile 2015 rigettava l'appello principale, ed in accoglimento di quello incidentale,



assegnava congiuntamente agli attori anche i beni mobili caduti in successione.

Quanto al primo motivo di appello che investiva l'affermazione del Tribunale secondo cui i titoli Pioneer di cui al fondo di investimento acceso presso Unicredit Banca, erano appartenenti ad entrambi i coniugi, e non di esclusiva titolarità del defunto, la sentenza di appello reputava che in realtà anche il conto deposito sul quale i titoli erano appoggiati era cointestato ed in ogni caso dal complessivo esame dei documenti relativi ai titoli emergeva indirettamente che a prescindere dalla formale intestazione, i titoli stessi erano stati acquistati con l'impiego di risorse di entrambi i coniugi.

In merito al secondo motivo di appello che investiva il calcolo del diritto di abitazione, i giudici di appello reputavano che, tenuto conto della *ratio* sottesa alla scelta del legislatore che ha portato all'emanazione dell'art. 540 c.c., emergeva che la mansarda sita nello stesso stabile non era un appartamento autonomo, essendo comprovato dalle deposizioni dei testi che l'intero immobile era un *unicum* abitativo e che la famiglia, allorquando era ancora in vita il de cuius, si serviva anche della mansarda come locale di servizio, e quindi in correlazione con le esigenze di vita domestica, essendo peraltro irrilevante che la mansarda non fosse stata interessata dai lavori di manutenzione eseguiti invece sull'appartamento. A conferma di tale conclusione vi era poi la circostanza che tutto l'immobile era servito da un unico impianto elettrico e di riscaldamento.

Quanto alla stima, effettuata dal Tribunale ragguagliando il valore del diritto di abitazione a quello di usufrutto, la Corte

distrettuale rilevava che occorreva tenere conto della pari incidenza dei due diritti sul valore della proprietà, non rilevando l'impossibilità per il coniuge superstite di poter concedere il bene in locazione a terzi.

In relazione al capo della sentenza di prime cure concernente l'accertamento della donazione indiretta della giusta metà dell'appartamento sito in Pergine, la sentenza d'appello osservava che, a prescindere dall'accertamento della provenienza della provvista relativamente ad un assegno di 20 milioni di lire versato dalla convenuta al momento del pagamento dell'acconto dell'immobile, emergeva che l'appellante principale aveva ricevuto numerosi versamenti in denaro dal padre nel periodo corrispondente a quello in cui furono versate le varie tranches del prezzo dell'appartamento.

Mancava altresì la prova che l'importo di alcuni assegni pacificamente girati dal padre alla figlia fosse stato restituito al primo, attesa anche l'inattendibilità della deposizione resa dal marito della convenuta, non apparendo nemmeno probante la documentazione bancaria che, in relazione a prelevamenti avvenuti a distanza di circa sei anni dall'acquisto, non dimostrava che poi le somme prelevate dal conto corrente della convenuta e del marito fossero effettivamente pervenute al padre della prima.

Inoltre era priva di alcun riscontro la diversa imputazione effettuata dall'appellante circa altri assegni girati dal padre, attesa anche la concomitanza di tale evento con i pagamenti effettuati in vista dell'acquisto dell'immobile.

Doveva infine essere accolto l'appello incidentale degli attori, in quanto per mera trascuratezza, il Tribunale aveva ommesso di assegnare agli istanti anche i beni mobili relitti, trattandosi di una statuizione consequenziale alle determinazioni in merito alla divisione dell'asse, quali evincibili dal contenuto della stessa sentenza.

Le spese del doppio grado di giudizio erano poi poste a carico dell'appellante principale che aveva respinto le richieste delle controparti di addivenire ad una definizione bonaria, pretendendo invece di limitare l'entità del diritto di abitazione della madre e di escludere dalla collazione la donazione indiretta ricevuta dal de cuius.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Lorenzi Cristina sulla base di cinque motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso *memorie difensive*.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. ed il mancato esame di un fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che, in relazione all'accertamento della titolarità del portafoglio contenente i titoli Pioneer, la decisione gravata avrebbe affermato erroneamente che erano nella disponibilità del de cuius e della moglie, sul presupposto che emergeva la prova, in realtà mai fornita, che l'acquisto fosse avvenuto con risorse economiche di entrambi i coniugi.

Non sarebbe possibile comprendere da quali documenti sia stato tratto il convincimento della contitolarità dei titoli, atteso

che emergeva formalmente l'intestazione al solo defunto e l'intestazione del conto d'appoggio alla sola vedova.

Il motivo è evidentemente inammissibile, in quanto non contiene alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto l'erronea valutazione di risultanze probatorie.

La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale



attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Del pari è inconfigurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove la critica investa la pretesa erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, assumendosi che la decisione sarebbe frutto di un convincimento non fondato su validi elementi istruttori.

La sentenza impugnata, con motivazione congrua e logicamente incensurabile, dopo avere dato conto anche del contenuto di alcuni dei documenti che a detta della ricorrente comproverebbero invece la titolarità esclusiva dei titoli Pioneer in capo al de cuius, ha valorizzato la circostanza, che ha reputato di poter trarre in maniera certa dal complessivo materiale istruttorio, che al di là del dato della formale intestazione (che quindi ha mostrato di sapere che fosse effettivamente in capo al solo de cuius), che l'acquisto fosse avvenuto con provvista fornita da entrambi i coniugi, dovendo quindi darsi prevalenza a tale elemento rispetto a quello formale.

La decisione ha anche spiegato le ragioni per le quali il conto di appoggio era intestato ad entrambi i coniugi, rilevando con apprezzamento chiaramente di fatto, e come tale incensurabile in questa sede, la differenza tra tale conto ed altri conti invece effettivamente di titolarità della sola vedova.

In disparte il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., nella parte in cui si fa riferimento a documenti prodotti nelle fasi di merito senza riportarne il



contenuto in ricorso e senza provvedere alla loro compiuta localizzazione sia quanto all'indicazione del momento di introduzione nel processo sia quanto alla loro attuale reperibilità, il motivo in realtà non offre alcuna effettiva denuncia di violazione di legge, ma sollecita esclusivamente una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Inoltre, la censura avanzata in relazione alla previsione di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c. è evidentemente inammissibile, e non solo perché in realtà i fatti decisivi (intestazione dei titoli e dei rapporti bancari di appoggio) sono stati espressamente esaminati dal giudice di merito (di cui si contestava la valutazione), ma soprattutto per l'applicabilità *ratione temporis* (trattasi di sentenza di appello emessa all'esito di un giudizio di impugnazione introdotto in data successiva al 12 settembre 2012) della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 348 ter c.p.c. che preclude la deducibilità del motivo di cui al n. 5 citato laddove la sentenza d'appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, come appunto accaduto in relazione al motivo in esame.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia il mancato esame di un fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. laddove i giudici di appello hanno ravvisato la cointestazione dei titoli sulla base dei prospetti rilasciati dalla stessa banca, dando in ogni caso prevalenza ad un potere di gestione di entrambi i coniugi di cui non si comprende il fondamento né il concreto esercizio.



In disparte anche qui l'evidente aspirazione della ricorrente ad un nuovo giudizio di merito, la censura risulta evidentemente inammissibile, in presenza di una cd. doppia conforme, per la menzionata previsione di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c.

4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1022 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove la Corte d'Appello ha ritenuto di includere anche la mansarda tra i beni sui quali insisteva il diritto di abitazione del coniuge superstite, ribadendosi che in realtà la famiglia Lorenzi abitava solo l'appartamento che aveva come pertinenze esclusivamente il piano terra ed il giardino.

Inoltre si è data rilevanza alla unitarietà degli impianti elettrico e di riscaldamento, in contrasto con quanto invece emergeva dalle conclusioni del CTU.

Nella seconda parte del motivo poi si contesta la correttezza della decisione della sentenza di merito, quanto alla stima del diritto *de quo*, che ha parificato il diritto di abitazione a quello di usufrutto.

In relazione a tale ultima doglianza reputa il Collegio di dover richiamare quanto di recente affermato da questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 14406/2018) nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettivo attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative

comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore.

Trattasi di ragionamento che appare perfettamente sovrapponibile a quello compiuto nella sentenza gravata alla quale quindi non può essere addebitata la violazione della norma indicata in rubrica.

Quanto invece alla corretta individuazione della consistenza immobiliare gravata dal diritto di abitazione, rilevato che risulta del tutto inappropriato il richiamo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., come esposto in occasione della disamina del primo motivo, la censura denota in maniera evidente come consista in una critica essenzialmente di merito, rivolta cioè alla valutazione di fatto delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di appello, che previa rilevazione della inattendibilità delle deposizioni dei testi adottati dalla convenuta, hanno ritenuto, sulla base del complessivo materiale probatorio, che in realtà la vita familiare, allorquando era ancora in vita il de cuius, si articolava non solo nell'appartamento, ma anche nella mansarda che era stata asservita a locale di servizio, e quindi sempre correlata alle esigenze domestiche della famiglia Lorenzi.

I giudici di appello hanno anche evidenziato come non potesse spiegare alcuna rilevanza la circostanza che la mansarda non fosse stata interessata dai lavori di ristrutturazione dell'appartamento sottostante (il che darebbe spiegazione della differenza riscontrata dal CTU tra l'impianto elettrico a servizio dell'appartamento e quello a servizio della mansarda, ma senza che ciò contrasti con la conclusione dell'unità dell'impianto



stesso). Inoltre, e proprio in relazione alla contestazione circa l'unitarietà degli impianti a servizio dell'appartamento e della mansarda su cui si fonda la censura, va rilevato che quella spesa sul punto dalla sentenza impugnata è una considerazione che non appare connotata da decisività, in quanto volta semplicemente a confortare un convincimento che si fondava, come ben espresso a pag. 16, sulle deposizioni dei testi assunti, e ritenuti attendibili, dalle quali emergeva quella che era stata l'organizzazione della famiglia allorquando era ancora vivente il de cuius.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 769 ed 809 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove i giudici di merito hanno ritenuto che fosse stato provato che il padre aveva girato alla convenuta le somme necessarie a permetterle l'acquisto del 50 % dell'appartamento in Pergine.

Il motivo, in disparte l'inconferenza, alla luce del tenore delle censure, del richiamo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è evidentemente inammissibile, nella parte in cui sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie, in contrasto con quanto analiticamente compiuto dai giudici di appello, che hanno tenuto conto non solo degli importi pervenuti nella disponibilità della ricorrente per effetto dell'emissione di assegni, ma delle somme complessivamente pervenute alla stessa ricorrente, la quale ha preteso di darne una diversa imputazione rispetto a quella sostenuta dagli attori, ovvero di dimostrare la restituzione (ma senza che

secondo i giudici di appello, e con valutazione chiaramente di merito, tale prova abbia avuto esito positivo).

Del pari inammissibile è la denuncia di violazione del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., quanto all'omessa disamina del fatto decisivo rappresentato dalla diversa natura di alcuni importi versati dal defunto alla ricorrente e dalla loro destinazione, in quanto, in disparte l'osservazione secondo cui le circostanze di fatto hanno costituito oggetto di espressa e puntuale disamina in sentenza, la denuncia è preclusa dalla previsione già più volte richiamata di cui all'ultimo comma dell'art. 348 ter c.p.c. Investe invece una questione di diritto la contestazione circa la possibilità di ravvisare una donazione indiretta anche nel caso in cui la somma elargita dal preteso donante non abbia coperto interamente il prezzo per l'acquisto del bene da parte dell'intestatario, ma solo una parte di esso, assumendosi che nella fattispecie, il denaro girato dal padre alla figlia avrebbe permesso il pagamento solo del 50% del valore dell'appartamento.

Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata.

Va in primo luogo osservato che, in relazione al caso in esame che vedeva l'acquisto dell'appartamento da parte della asserita donataria solo per la quota del 50%, essendo pacifico e non oggetto di discussione che la restante parte fosse stata invece acquistata dal coniuge della ricorrente che aveva effettivamente versato la quota del prezzo per la parte di sua spettanza, deve ritenersi che l'oggetto della donazione indiretta, realizzata mediante il meccanismo della corresponsione da parte del donante delle somme necessarie a



soddisfare l'obbligo di pagamento del corrispettivo della vendita effettivamente compiuta da parte del donatario, e ciò secondo il meccanismo delineato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 9282/1992, non fosse la titolarità dell'intero appartamento, ma solo del 50 %, con la conseguenza che avuto riguardo a tale dato non può ritenersi che il donante abbia fornito solo una parte del prezzo.

Infatti, anche a voler dare seguito a quanto affermato dal precedente richiamato da parte ricorrente, e costituito da Cass. n. 2149/2014, a mente del quale la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo, poiché nella fattispecie la donazione concerneva solo il 50% dell'immobile e cioè la quota che sarebbe dovuta pervenire alla ricorrente, ed essendo stato accertato che le somme versate dal de cuius alla prima siano pari effettivamente al valore della quota, il richiamo al detto precedente non potrebbe giovare alla tesi della convenuta.

In ogni caso reputa il Collegio di dover aderire alla diversa opinione manifestata dalla più recente Cass. n. 9194/2015 che, nel risolvere una controversia in cui si dibatteva se i beni oggetto di donazione indiretta acquistati da un soggetto in regime di comunione legale, rientrassero o meno nella detta comunione o avessero natura personale, nel propendere per la seconda soluzione (conforme peraltro alla precedente



giurisprudenza di questa Corte) ha ribadito che la donazione si ha anche nel caso in cui le somme messe a disposizione del donante soddisfino solo in parte l'obbligo di pagamento del prezzo della vendita.

A favore di tale soluzione depone altresì la considerazione secondo cui è pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l'ammissibilità della donazione indiretta (o meglio della liberalità non donativa) anche nel caso in cui si realizzi la compravendita in un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. da ultimo Cass. n. 10614/2016), allorquando la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa, ma sia anche accompagnata dalla consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.

Se in tal caso l'oggetto della donazione è rappresentato esclusivamente dalla differenza fra il valore di mercato del bene ed il prezzo effettivamente versato (cfr. Cass. n. 11499/1992; Cass. n. 133347/2006), declinando i principi di cui Cass. n. 2149/2014 al caso in esame, ne verrebbe la stessa inammissibilità di poter configurare una donazione indiretta con lo schema del *negotium mixtum cum donatione* che si fonda proprio nell'individuazione della liberalità nello scarto consapevolmente accettato dal venditore tra prezzo dovuto e prezzo effettivamente versato.



Ad avviso del Collegio deve invece reputarsi che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.

6. Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 91 c.p.c. quanto alla condanna al pagamento integrale delle spese di lite.

Assume la ricorrente di non essersi mai opposta alla divisione giudiziale dell'eredità, contestando l'ammontare della massa come calcolata dagli attori. Inoltre, sarebbe anche erroneo quanto ritenuto dai giudici di secondo grado circa il rifiuto di una proposta transattiva, atteso che la soluzione di conciliazione stragiudiziale delle controparti era assunta economicamente ad un importo effettivamente corrispondente a quanto accertato in sentenza solo in occasione della penultima udienza in primo grado del 28/2/2013, sicchè solo le spese successivamente maturate le potevano essere effettivamente addebitate.

Il motivo è infondato.



La decisione di condanna della convenuta al rimborso integrale delle spese di lite si fonda su una valutazione complessiva della condotta processuale e dell'atteggiamento difensivo della ricorrente, che invece in questa sede cerca in maniera inappropriata di analizzare partitamente i vari elementi presi in considerazione in maniera unitaria e complessiva dal giudice di appello.

In tal senso, in maniera incensurabile, la sentenza gravata ha rilevato che nell'ambito del giudizio di divisione si erano innestate su iniziativa della sola convenuta delle contestazioni, che avevano imposto una specifica decisione su diritti (si pensi alla pretesa della ricorrente di escludere l'operatività della collazione per la donazione indiretta ricevuta dal genitore) che l'avevano vista totalmente soccombente sia in primo grado che in appello, stante il rigetto integrale dell'appello principale.

A fronte di tale argomento, il motivo di ricorso non si confronta con quello che è stato l'effettivo esito del giudizio, ma reitera *in parte qua* la deduzione circa la bontà delle proprie tesi difensive, presupponendo la fondatezza delle argomentazioni in punto di effettiva titolarità dei beni, di consistenza del diritto di abitazione e di individuazione di donazioni da porre in collazione, affermando che lecitamente aveva posto le questioni in sede di merito.

Non viene qui in discussione la liceità della condotta processuale della convenuta, non avendo il giudice di merito ritenuto che ricorresse un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata, ma la semplice condizione di soccombente



maturata all'esito della controversia, che giustifica appunto l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Il riferimento al rifiuto della proposta conciliativa è solo una delle circostanze che conforta il giudizio di complessiva soccombenza della convenuta, e che ancorchè riferibile alle sole spese successive al rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, non esclude che, valutato unitamente agli altri elementi, consenta di pervenire alla determinazione del carico delle spese, come operata dal giudice di appello.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.



PQM

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza

dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 27

